

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
PEC - dgsan@postacert.sanita.it

Alla c.a. della dott.ssa Giovanna Frison
Regione Veneto – Sezione Prevenzione e
sanità pubblica.
Via Dorsoduro n. 3493
30123 Venezia

PEC:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Cc: prevenzione@regione.veneto.it

**Oggetto: risposta al quesito sulla nota del 26/11/2015 prot. DGISAN 0044451-P-26/11:
“Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti la
vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui
al decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150”**

In attesa del decreto interministeriale che detta “*disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionale*” di cui al D.lgs. n 150/2012, art. 10, comma 4, il Ministero della salute ha inteso dare delucidazioni in merito agli obblighi previsti dalla vigente normativa per l'acquirente - utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari e per il distributore al dettaglio di detti prodotti, per quanto attiene al “certificato di abitazione all'acquisto e all'utilizzo”.

L'art. 9 del D.lgs. n 150/2012 introduce l'obbligo del suddetto certificato di abilitazione ,o dell'equivalente “autorizzazione all'acquisto” di cui al D.P.R. n.290/2001, per tutti coloro che, operando in un contesto professionale del settore agricolo o di altri settori affini, in qualità di titolari d'azienda, imprenditori, operatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente, lavoratori autonomi, prestatori d'opera o altra qualifica, utilizzano e/o acquistano per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti, qualunque sia la tipologia e la classificazione di pericolo di tali prodotti, anche se trattasi di prodotti esenti da classificazione.

Il suddetto obbligo decorre inderogabilmente dal 26 novembre 2015.

Le citate disposizioni di cui al D.lgs. n.150/2012, art 9, si aggiungono a quelle previste dal D.P.R. n 290/2001, art. 25, tuttora vigente; da ciò consegue che, mentre l'utilizzatore professionale ha l'obbligo del “certificato di abilitazione” per l'acquisto e l'utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario, la persona che intende acquistare prodotti fitosanitari ai fini del loro impiego a livello “non professionale”, pertanto non soggetta agli obblighi disposti dal citato art. 9, può acquistare ed utilizzare esclusivamente i prodotti non classificati “molto tossici, tossici o nocivi” ai sensi della direttiva 1999/45/CEE, tuttora reperibili presso i distributori ai sensi del regolamento n 1272/2008, art. 61 “Disposizioni transitorie”, e i prodotti che non riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della salute, prot. n. 19953 del 15 maggio 2015.

Nelle more dell'adozione delle "disposizioni specifiche per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali" cui all'art. 10, comma 4, del suddetto D.lgs. e inserimento in etichetta dell'indicazione relativa alla categoria di utilizzatore, professionale o non professionale, la previsione contenuta nel comma 5 del sopra citato art. 10, secondo cui "Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali», non trova alcuna possibilità concreta di attuazione.

Il combinato disposto dei citati D.lgs. n 150/2012, in particolare l'art. 10, comma 2, lettere a) e b), e D.P.R. 290/2001, art. 25, comma 1, determina, altresì, i seguenti obblighi del distributore:

- verificare la validità del certificato di abilitazione che l'acquirente, in qualità di utilizzatore professionale, è tenuto ad esibire indipendentemente dalla classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario che intende acquistare; registrare la vendita secondo le modalità di cui al D.lgs. 150/2012, art.10, comma 2;

- astenersi dalla vendita all'acquirente non munito del certificato di abilitazione, in quanto "utilizzatore non professionale", dei prodotti fitosanitari classificati "molto tossici, tossici o nocivi" ai sensi della direttiva 1999/45/CE e dei prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella sopra citata nota circolare del Ministero della salute.

Ove le autorità regionali intendano prevedere opportune modalità di registrazione della vendita effettuata ad acquirenti utilizzatori non professionali, nulla osta da parte di questo ministero.

In merito alla sanzione di cui all'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 150/2012, in applicazione del principio generale di certezza del diritto, non essendo stata ancora individuata la categoria dei prodotti ad uso non professionale, non si ritiene opportuno applicare la sanzione di cui all'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 150/2012.

Resta inteso che, quando verrà individuata la definizione dei "prodotti fitosanitari destinati ad uso non professionale", tale sanzione potrà trovare applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe RUOCCO

